



## COMUNE DI ALBISSOLA MARINA

Modificare l'attuale comma 4 dell'Articolo 6 "Tipi di occupazione" come segue:

<i>Versione approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2/2021 - 16/2020 - 35/2021</i>	<i>Versione modificata</i>
<p>1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche possono essere di due tipi:</p> <p>a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, inteso come sottrazione per l'intero periodo, 24 ore su 24 ore, del suolo pubblico all'uso della collettività, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi, comunque, durata non inferiore all'anno, comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;</p> <p>b) sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno e possono essere giornaliere, settimanali, mensili e se ricorrenti periodicamente con le stesse caratteristiche, possono essere rilasciate per più annualità.</p> <p>2. Le concessioni temporanee sono normalmente commisurate a giorni, salve le eccezioni previste con specifica disposizione regolamentare.</p> <p>3. La concessione per l'occupazione suolo pubblico è rilasciata a titolo precario ed è pertanto fatta salva la possibilità per l'Amministrazione Comunale di modificarle o revocarle per sopravvenute variazioni ambientali, commerciali e di traffico nonché per altri motivi di pubblico interesse.</p> <p>4. Le concessioni permanenti relative all'occupazione del suolo pubblico possono essere rilasciate per un periodo di 2 anni.</p>	<p>1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche possono essere di due tipi:</p> <p>a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, inteso come sottrazione per l'intero periodo, 24 ore su 24 ore, del suolo pubblico all'uso della collettività, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi, comunque, durata non inferiore all'anno, comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;</p> <p>b) sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno e possono essere giornaliere, settimanali, mensili e se ricorrenti periodicamente con le stesse caratteristiche, possono essere rilasciate per più annualità.</p> <p>2. Le concessioni temporanee sono normalmente commisurate a giorni, salve le eccezioni previste con specifica disposizione regolamentare.</p> <p>3. La concessione per l'occupazione suolo pubblico è rilasciata a titolo precario ed è pertanto fatta salva la possibilità per l'Amministrazione Comunale di modificarle o revocarle per sopravvenute variazioni ambientali, commerciali e di traffico nonché per altri motivi di pubblico interesse.</p> <p>4. Le concessioni permanenti relative all'occupazione del suolo pubblico possono essere rilasciate per un periodo di <b>5 anni</b>.</p>

Modificare l'attuale comma 1 dell'articolo 19 "Rinnovo, proroga e disdetta" come segue:

Versione approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2/2021 - 16/2020 - 35/2021	Versione modificata
<p>1. Le autorizzazioni hanno validità triennale dalla data di rilascio e sono rinnovabili previa presentazione di nuova domanda. Per le insegne d'esercizio il rinnovo dell'autorizzazione sarà automatico e tacito alla scadenza purché non intervengano variazioni della titolarità.</p> <p>Per tutti gli altri casi il rinnovo dell'autorizzazione verrà rilasciato unicamente per gli impianti conformi alle prescrizioni del Piano Generale degli Impianti vigente.</p> <p>2. Non è concesso il rinnovo dell'autorizzazione se il richiedente non è in regola con il pagamento del relativo canone ovvero se la pubblicità in atto è difforme da quella precedentemente autorizzata.</p> <p>3. La disdetta anticipata deve essere comunicata per atto scritto, seguendo le stesse modalità previste per la presentazione delle istanze.</p> <p>4. La rimozione effettuata su iniziativa del titolare dei mezzi pubblicitari nel corso dell'anno non dà diritto ad alcun rimborso del canone versato o dovuto per detto anno</p> <p>5. La cessazione della pubblicità, comporta la rimozione integrale dell'impianto entro il termine comunicato, nonché il ripristino delle condizioni preesistenti a cura e spese del soggetto titolare. Per le insegne d'esercizio, la rimozione deve essere effettuata entro 30 giorni dalla data di cessazione. Della rimozione integrale dell'impianto e del ripristino delle condizioni preesistenti risponde il proprietario o l'amministratore dello stabile in caso di irreperibilità del titolare dell'autorizzazione o, comunque del soggetto interessato.</p> <p>6. La rimozione dovrà riguardare anche gli eventuali sostegni o supporti e comprendere il ripristino alla forma preesistente della sede del manufatto.</p>	<p>1. Le autorizzazioni hanno validità triennale dalla data di rilascio e sono rinnovabili previa presentazione di nuova domanda. Per le insegne d'esercizio il rinnovo dell'autorizzazione sarà automatico e tacito alla scadenza purché non intervengano variazioni della titolarità. <b>Le autorizzazioni relative alla pubblicità su arredi urbani di pubblica utilità (articolo 16 del presente regolamento - impianti pubblicitari di servizio) e su maxischermo, forniti dal concessionario, hanno, invece, validità iniziale di cinque anni dalla data del rilascio e, successivamente, se rinnovate, hanno validità triennale.</b></p> <p>Per tutti gli altri casi il rinnovo dell'autorizzazione verrà rilasciato unicamente per gli impianti conformi alle prescrizioni del Piano Generale degli Impianti vigente</p> <p>2. Non è concesso il rinnovo dell'autorizzazione se il richiedente non è in regola con il pagamento del relativo canone ovvero se la pubblicità in atto è difforme da quella precedentemente autorizzata.</p> <p>3. La disdetta anticipata deve essere comunicata per atto scritto, seguendo le stesse modalità previste per la presentazione delle istanze.</p> <p>4. La rimozione effettuata su iniziativa del titolare dei mezzi pubblicitari nel corso dell'anno non dà diritto ad alcun rimborso del canone versato o dovuto per detto anno</p> <p>5. La cessazione della pubblicità, comporta la rimozione integrale dell'impianto entro il termine comunicato, nonché il ripristino delle condizioni preesistenti a cura e spese del soggetto titolare. Per le insegne d'esercizio, la rimozione deve essere effettuata entro 30 giorni dalla data di cessazione. Della rimozione integrale dell'impianto e del ripristino delle condizioni preesistenti risponde il proprietario o l'amministratore dello stabile in caso di irreperibilità del titolare dell'autorizzazione o, comunque del soggetto interessato.</p> <p>6. La rimozione dovrà riguardare anche gli eventuali sostegni o supporti e comprendere il ripristino alla forma preesistente della sede del manufatto.</p>

Modificare l'attuale comma 3 dell'articolo 54 "Attività Edile" come segue:

<i>Versione approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2/2021 - 16/2020 - 35/2021</i>	<i>Versione modificata</i>
<p>1. Per le occupazioni di suolo pubblico relative a lavori edili, scavi, ponteggi e steccati la tariffa applicata è sempre quella giornaliera, anche se l'occupazione si protrae per oltre un anno solare.</p> <p>2. E' fatto divieto occupare il suolo pubblico con ponteggi, impalcature e aree di cantiere nel periodo compreso tra il 1 giugno ed il 31 agosto nella via prospiciente la Passeggiata degli Artisti per tutto il suo sviluppo e nelle vie comprese nella Z.T.L.</p> <p>3. <i>In caso di cantieri edili che interessano aree stradali destinate alla sosta di veicoli, il canone da corrispondere è calcolato applicando un incremento pari al 100% della tariffa per tutta l'area interessata dall'occupazione</i></p> <p>4. Per le occupazioni di suolo pubblico relative a lavori edili, scavi, ponteggi e steccati, lo spazio occupato e soggetto a canone viene calcolato tenendo conto anche degli spazi circostanti non direttamente occupati, ma comunque sottratti all'uso pubblico ordinario in conseguenza diretta dell'occupazione. A tali spazi si applica il canone relativo all'occupazione principale.</p> <p>5. La superficie computabile per la determinazione del canone è quella corrispondente allo sviluppo orizzontale al suolo di tali strutture, ovvero a quello maggiore risultante dall'atto di autorizzazione. Al medesimo atto occorre far riferimento per la individuazione della superficie concessa per uso cantiere.</p>	<p>1. Per le occupazioni di suolo pubblico relative a lavori edili, scavi, ponteggi e steccati la tariffa applicata è sempre quella giornaliera, anche se l'occupazione si protrae per oltre un anno solare.</p> <p>2. E' fatto divieto occupare il suolo pubblico con ponteggi, impalcature e aree di cantiere nel periodo compreso tra il 1 giugno ed il 31 agosto nella via prospiciente la Passeggiata degli Artisti per tutto il suo sviluppo e nelle vie comprese nella Z.T.L.</p> <p>3. <i>In caso di cantieri edili che interessano aree stradali destinate alla sosta di veicoli <b>a pagamento</b>, il canone da corrispondere è calcolato applicando un incremento pari al 50% della tariffa per tutta l'area interessata dall'occupazione</i></p> <p>4. Per le occupazioni di suolo pubblico relative a lavori edili, scavi, ponteggi e steccati, lo spazio occupato e soggetto a canone viene calcolato tenendo conto anche degli spazi circostanti non direttamente occupati, ma comunque sottratti all'uso pubblico ordinario in conseguenza diretta dell'occupazione. A tali spazi si applica il canone relativo all'occupazione principale.</p> <p>5. La superficie computabile per la determinazione del canone è quella corrispondente allo sviluppo orizzontale al suolo di tali strutture, ovvero a quello maggiore risultante dall'atto di autorizzazione. Al medesimo atto occorre far riferimento per la individuazione della superficie concessa per uso cantiere.</p>